



COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di LECCE

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** – APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI E DETERMINAZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI.

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/10/2012 ha approvato il REGOLAMENTO per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU) e le relative aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012.

A tal fine, si fa presente che per l'anno 2012, l'aliquota IMU ordinaria è stata stabilita nella misura dello **0,76%**, di cui lo **0,38%** di competenza dello Stato e lo **0,38%** a favore di questo Comune. Mentre sono confermate le aliquote ridotte per abitazione principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

I predetti provvedimenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.giurdignano.le.it

Si avvisa, inoltre, che secondo quanto stabilito all'art. 6, commi 7 e 8, del sopra menzionato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 119 del 11/11/2013, ha determinato per l'anno 2013 i valori venali minimi delle aree fabbricabili ai fini della limitazione del potere di accertamento.

I suddetti valori, da tenere presente per la quantificazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013, consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.giurdignano.le.it, sono stati così stabiliti:

Zona A – di Interesse Storico Ambientale

TIPOLOGIA DI AREA		Valore per mq.
A1	Di interesse Storico Artistico	65,00

Fattori correttivi Zona A		Si	No
– in caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica ma comunque accessibile con veicoli in genere.		0,60	1,00
– in caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica e completamente non accessibile con veicoli.		0,30	1,00

Zona B – Residenziale Esistente e di Completamento

TIPOLOGIA DI AREA		Valore per mq.
B1	Residenziali sature	80,00
B2.1	Di Completamento Edilizio	70,00
B2.2	Di Completamento Edilizio – Edilizia Rada	45,00
B3.3	Zona P.E.E.P. non urbanizzata	25,00

Fattori correttivi Zona B		Si	No
– in caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica ma comunque accessibile con veicoli in genere.		0,60	1,00
– in caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica e completamente non accessibile con veicoli.		0,30	1,00

Zona C – Residenziale di nuovo insediamento

TIPOLOGIA DI AREA		Valore per mq.
C1	Residenziali di espansione	50,00

Fattori correttivi Zona C		Si	No
– In caso di assenza di un piano di lottizzazione approvato		0,50	1,00

Zone DIVERSE – Utilizzazione edificatoria – Interventi di recupero

TIPOLOGIA DI AREA		Valore per mq.
Indipendentemente dalla tipologia dell'area	Nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 380/2001, indipendentemente dalla tipologia, la base imponibile è costituita dal valore dell'area. Nel caso di utilizzazione edificatoria in area agricola, la superficie da considerare è data dall'area di sedime del fabbricato, compresa l'eventuale area pertinenziale, che ha costituito o costituirà nuova particella in fase di accatastamento dello stesso.	70,00

PRECISAZIONI

I valori di stima come sopra determinati, sono da considerare quali valori venali minimi di riferimento per zone omogenee al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione e non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata nel caso di presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. Resta inteso, comunque, che la base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Pertanto, tutti i possessori di aree fabbricabili ubicate in questo Comune, per il pagamento dell'IMU per l'anno 2013, in fase di conguaglio sulla rata di saldo, possono tener presente i suddetti valori e, in caso di variazione rispetto al valore dell'anno precedente, devono presentare la relativa dichiarazione di variazione secondo il modello che sarà approvato a giorni dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Giurdignano, 13 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Maurizio BELLO